

D.d.s. 22 aprile 2026 - n. 5207
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia. Intervento TRLOM 8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite. Approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di conferma (pagamento) della misura 221 del PSR 2007 - 2013 - Anno 2026

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

- il Reg. (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., in particolare l'art. 70;
- il Reg. (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Reg. delegato (UE) 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e s.m.i.;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e s.m.i.;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2022/1475 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e s.m.i.;
- il Reg. (UE) 2025/2649 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;
- il d.lgs. n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», come da ultimo modificato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188;
- il decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 «Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116»;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e s.m.i.;
- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», riguardante il tema della condizionalità sociale;
- il d.m. MASAF del 31 gennaio 2024 «Modifica del decreto del

28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;

- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2026) 745 final dell'11 febbraio 2026;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», come da ultimo modificata dalla d.g.r. XII/5595 del 30 dicembre 2025;

Ritenuto di approvare per l'annualità 2026 le disposizioni che regolano la conferma degli impegni dell'intervento TRLOM 8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite (Misura 221 del PSR 2007-2013), di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 500.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Visto il parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027 relativo al bando a valere sull'annualità 2026 di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 21 aprile 2026, agli atti;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando a valere sull'annualità 2026 di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 20 aprile 2026, agli atti;

Visto il decreto n. 14314 del 14 ottobre 2025 della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che approva l'elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, individuando nel Dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» il responsabile dell'intervento TRLOM 8.1.02;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare per l'annualità 2026 le disposizioni per la presentazione delle domande di conferma (pagamento) dell'intervento TRLOM 8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite (Misura 221 del PSR 2007-2013), di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per le domande presentate nell'anno 2026 è pari a 500.000,00 €, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 24 aprile 2026

e Servizi www.bandiregione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

5. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale, per i seguiti di competenza.

Il dirigente
Francesco Brignone

— • —

ALLEGATO 1

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA
PAC 2023 - 2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA
(CSR LOMBARDIA 2023-2027)**

**INTERVENTO TRLOM 8.1.02 - TRANSIZIONE - MANTENIMENTO DI SUPERFICI
IMBOSCHITE. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONFERMA
(PAGAMENTO) DELLA MISURA 221 DEL PSR LOMBARDIA 2007-2013- ANNO 2026**

Sommario

SOMMARIO	
1. FINALITÀ E OBIETTIVI	
2. SOGGETTI BENEFICIARI	
3. COSA VIENE FINANZIATO	
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	
5. PREMI ANNUALI	
6. IMPEGNI	
7. ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	
7.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	
7.2 COLTURE AMMESSE A PREMIO	
8. CONDIZIONALITA' E CONDIZIONALITA' SOCIALE	
9. COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI – ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)	
10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	
10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	
10.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA.....	
10.3 DOMANDA IN RITARDO (ART. 5 DEL D.LGS. 42/2023 E SS.MM.II.).....	
10.4 FASCICOLO AZIENDALE.....	
10.5 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA	
11. ISTRUTTORIA	
12. CONTROLLI	
13. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
16. CLAUSOLA DI ELUSIONE	
17. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	
18. SANZIONI	
19. RIEPILOGO TEMPORANEE	
ALLEGATI	

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento TRLOM-8.1.02 del CSR Lombardia 2023 – 2027, attivato ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115, è finalizzato a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso un'adeguata e continua gestione, degli impianti di imboscamento in precedenza mantenuti con la Misura 221 "Imboscamento di terreni agricoli" del PSR Lombardia 2007-2013.

L'intervento TRLOM-8.1.02 risponde alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP di seguito elencati.

	OBIETTIVI SPECIFICI PSP
ESIGENZE NAZIONALI	SO4
E2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	X

Legenda "Obiettivi Specifici PSP"

- **SO4** = Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.

La natura fortemente ambientale dell'intervento consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento ad esso.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di pagamento i beneficiari dell'intervento TRLOM - Misura 221, **Tipologia A** "Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata dell'impegno di anni 15 ma con vincolo forestale permanente" (di seguito "boschi permanenti") o **Tipologia B** "Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo, per la produzione di legname di pregio con durata dell'impegno di anni 15" (di seguito "arboricoltura da legno a ciclo medio lungo") che hanno già presentato domanda di pagamento e sono stati ammessi ai benefici per la Misura 221 negli anni precedenti.

Tali beneficiari sono imprenditori agricoli professionali (IAP), altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP), persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici.

La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, aumentati degli interessi maturati.

3. COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire degli obiettivi specifici del PSP elencati sopra.

L'intervento prevede un premio annuale per ettaro.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2026 è pari a 500.000,00 € a valere sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Le dotazioni finanziarie, a valere sul bilancio dell'OPR, risultano per il:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

5. PREMI ANNUALI

Si riportano di seguito i premi annuali per ettaro riferiti alle domande di conferma 2026.

Premio annuale di mancato reddito per Tipologia A (per 15 anni):

- per gli I.A.P.: **700,00 euro/ettaro/anno** in tutti i comuni di pianura e di collina (classificazione ISTAT);
- per le **altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno** in tutti i comuni di pianura o collina.

Premio annuale di mancato reddito per Tipologia B (per 15 anni):

- per gli I.A.P. è pari a:
 - **700,00 euro/ettaro/anno** in comuni di pianura (classificazione ISTAT);
 - **440,00 euro/ettaro/anno** in comuni di collina (classificazione ISTAT);
- per le altre persone di diritto privato: **150,00 euro/ettaro/anno** in tutti i comuni di pianura o collina.

INTERVENTI	Imprenditori agricoli professionali	Altre persone di diritto privato	Durata impegno
A. Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo	700,00 €/ha/anno in tutti i comuni di pianura e di collina (classificazione ISTAT)	150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di pianura o collina	15 anni ma vincolo forestale permanente
B. Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo	700,00 €/ha/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT) 440,00 €/ha/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT)	150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di pianura o collina	15 anni

La singola annualità si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

6. IMPEGNI

Si riportano di seguito gli impegni riferiti alle domande di conferma 2026. Si precisa che gli impegni di seguito elencati sono esclusivamente quelli ancora in essere per le domande di conferma 2026.

Per l'elenco completo degli impegni si rimanda al DDS n. 10116 del 3 novembre 2011.

1. **Conservare la superficie impiantata** per la quale è stato pagato il contributo per l'impianto, senza effettuare tagli (salvo le ceduzioni, gli sfolli e i diradamenti permessi) né cambi di destinazione d'uso del terreno impiantato.
2. **Evitare il fallimento dell'impianto**¹.

¹ L'impianto, o parte di esso, si considera fallito qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso anche una sola volta sotto le "soglie minime" di seguito indicate e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.

2) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso sotto le "soglie minime" indicate di seguito per due volte nell'arco del periodo di impegno.

Soglie minime:

a) impianti di tipologia A:

- primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante arboree vitali/ettaro;

- 3. Non effettuare coltivazioni agricole o pascolo** sulla superficie oggetto di impianti. Sono ammesse tuttavia, previa “denuncia di intervento” a patto di non causare danni diretti o indiretti agli impianti:
- coltivazioni di limitate superfici a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari);
 - l'allevamento di animali da cortile a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari;
 - il pascolo delle greggi transumanti (capre escluse);
 - le colture a perdere per la fauna selvatica.
- 4. Non effettuare il reimpianto con cloni di pioppo dopo il loro taglio di maturità in impianti di tipologia B.**
- 5. Effettuare la lotta fitosanitaria:** l'obbligo esiste solo nei casi indicati nella tabella seguente. Salvo i casi in cui il Servizio Fitosanitario imponga la “lotta obbligatoria”, l'intervento può essere omesso se il beneficiario dimostra con precisione che i danni sono inferiori alla soglia economica di intervento.

Lotta fitosanitaria	Tipologia A	Tipologia B
contro avversità che normalmente conducono alla morte delle piante	SI	SI
contro avversità per le quali è imposta la lotta obbligatoria	SI	SI
contro avversità che normalmente causano il deperimento del legname ricavabile	NO	SI
contro avversità che normalmente limitano l'accrescimento delle piante	NO	SI

- 6. Effettuare sfolli e diradamenti:** l'obbligo esiste solo per le tipologie A e B nei casi indicati nella tabella seguente. Nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente), sfolli e diradamenti devono essere preceduti dalla presentazione della denuncia di taglio colturale di bosco attraverso la procedura informatizzata (indirizzo internet attuale <http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it>). Nel caso di impianti di tipologia B (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo), i diradamenti devono essere comunicati

- dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante arboree vitali/ettaro;

- dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante arboree vitali/ettaro.

Nel computo delle piante vitali si possono conteggiare anche eventuali piante nate per rinnovazione naturale presenti nell'impianto, purché:

- appartengano alle specie autoctone;

- abbiano un'altezza simile a quella delle piante messe a dimora o siano alte almeno 200 cm.

b) impianti di tipologia B:

- per le piante principali e “accessorie paracadute” (secondarie): densità del soprassuolo arboreo di almeno il 75% della densità del popolamento a 15 anni, prevista dal progetto o piano colturale. In assenza di previsione, densità di almeno 110 piante vitali/ettaro nei primi cinque anni di impegno e 82 piante vitali/ettaro nel restante periodo. Nel caso di “doppia pianta”, si conteggia un solo esemplare per coppia.

- per le piante accessorie: densità del soprassuolo arboreo di almeno il 65% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque anni.

- nel caso si utilizzino cloni di pioppo ibrido come piante principali e “accessorie paracadute”, la densità finale, cioè alla fine del 15° anno d'impegno, non può essere inferiore a 120 cloni di pioppo ibrido per ettaro.

attraverso la “denuncia di intervento” e non è possibile tagliare, prima della fine del periodo di impegno, più di 90 esemplari di cloni di pioppo².

Sfolli e diradamenti	Tipologia A	Tipologia B
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore dell'altezza della pianta	SI	SI
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore dell'altezza della pianta	SI	SI
Quando le chiome degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano	NO	SI

7. Rispettare le ulteriori prescrizioni (es. irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.):

- previste nel piano delle manutenzioni;
- impartite in sede di accertamento finale dei lavori (collaudo) o durante i successivi controlli;
- impartite a seguito di denuncia di intervento.

8. Inviare all'AFCP competenti la denuncia di intervento, ove prevista, chiedendo il permesso per eseguire lo specifico intervento. Alla “denuncia di intervento” deve essere allegata una relazione tecnica che indichi dettagliatamente le modalità tecniche di azione.

7. ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Oltre a quelle indicate nel paragrafo 2 “SOGGETTI BENEFICIARI”, si descrivono di seguito ulteriori condizioni di ammissibilità dell'intervento TRL0M 8.1.02 (Misura 221) riferiti alle domande di conferma 2026.

7.1 Condizioni di ammissibilità

Condizioni relative al richiedente

I richiedenti non devono aver richiesto o percepito altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito.

NB - La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la **decadenza totale dell'impegno**, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, aumentati degli interessi maturati.

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici sotto impegno richieste nella domanda di pagamento sono quelle dichiarate nel piano colturale grafico, limitatamente ai mappali collaudati dagli uffici provinciali, ora Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste alla conclusione dell'impianto e/o aggiornate con controlli in loco successivi.

² Nel caso si utilizzano cloni di pioppo ibrido come piante principali e “accessorie paracadute”, bisogna comunque rispettare la soglia minima di 120 cloni di pioppo ibrido alla fine del 15° anno d'impegno. Ad esempio: se la densità iniziale d'impianto di pioppi con tipologia B è di 150 piante/ha, non si possono tagliare più di 30 pioppi prima della fine del periodo d'impegno.

NB - La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la **decadenza totale dell'impegno**, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, aumentati degli interessi maturati.

7.2 Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi per l'intervento TRL0M 8.1.02 (Misura 221) è riportato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	CODICE SIARL	Tipologia A	Tipologia B
BOSCO	110	8	F81	Sì	No
ALBERI DA BOSCO BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	514	1	490	No	Sì

8. CONDIZIONALITA' E CONDIZIONALITA' SOCIALE

I beneficiari dell'intervento TRL0M 8.1.02 (Misura 221) sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi relativi alla Condizionalità rafforzata e alla Condizionalità sociale sono riportati nell'Allegato A.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione del premio in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità sociale si rimanda all'Allegato B.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento TRL0M 8.1.02 (Misura 221) e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

9. COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)

Sulla superficie oggetto di impegno dell'intervento TRL0M 8.1.02 (Misura 221) non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii.).

Il premio per gli **ECOSCHEMI** può quindi essere riconosciuto solo esclusivamente su superfici aziendali diverse.

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

10.1 Presentazione della domanda

Prima della compilazione della domanda è necessario provvedere all'aggiornamento del fascicolo aziendale secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 10.4.

La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente e inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, come indicato nei seguenti punti:

- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it;
- compilare il modello di domanda di pagamento per la Misura 221;
- inviare la domanda per via telematica all'AFCP di competenza;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda, che coincide con l'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre la chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande, far pervenire agli uffici AFCP competenti la copia cartacea della domanda firmata.

La domanda cartacea pervenuta oltre il suddetto termine è irricevibile. Alla domanda cartacea deve essere allegata copia della carta d'identità del beneficiario.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

NB: Il beneficiario dell'intervento TRLOM 8.1.02 (Misura 221) che non presenta la domanda di pagamento non può percepire i premi per l'anno corrente. La Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente effettua un sopralluogo sull'impianto finanziato nel corso dell'anno al fine di verificare l'effettiva esistenza dello stesso e l'idoneo mantenimento.

10.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) deve essere presentata in modalità telematica, seguendo le modalità descritte al paragrafo precedente, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto.

La domanda deve essere presentata entro le ore 23:59:59 del 15 maggio 2026.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo generata dal sistema informativo di Regione Lombardia.

10.3 Domanda in ritardo (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii.)

Le domande di conferma possono essere **presentate con un ritardo di 25 giorni civili** rispetto al termine previsto del 15 maggio 2026, e quindi, fino al **9 giugno 2025**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo.

La domanda pervenuta oltre il 9 giugno 2026 è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro e non oltre la chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

10.4 Fascicolo aziendale

Il fascicolo aziendale è costituito e/o aggiornato presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale, delegati dall'Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale sulla base di specifica convenzione. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la gestione del fascicolo aziendale.

Prima di compilare la domanda il richiedente, avvalendosi di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) tra quelli convenzionati con l'Organismo Pagatore Regionale (OPR), è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2026, la consistenza grafica (CG) e il piano culturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti, nonché ad aggiornare la sezione "Allevamenti" in tutte le sue parti.

Il beneficiario deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
- indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso questo strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per le diverse tipologie culturali del presente intervento. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con D.d.s. n. 3644 del 23/03/2026.

In riferimento all'aggiornamento/costituzione della consistenza territoriale presente nel Fascicolo Aziendale, il DM 12 gennaio 2015 n. 162 prevede espressamente che il richiedente debba comprovare la disponibilità effettiva dei fondi condotti presentando al CAA delegato idonei titoli di conduzione in corso di validità così come previsto nel Manuale del fascicolo aziendale dell'OPR approvato con D.d.s. n. 18369 del 15/12/2022. Lo stesso manuale prevede

che il CAA, in qualità di gestore del fascicolo, si assume la responsabilità dell'accertamento della regolarità formale dei titoli di conduzione prodotti dal richiedente e registra nel Sistema Informativo Sis.Co. tutte le informazioni inerenti al titolo di conduzione presentato.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuita per l'agricoltore in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore Regionale.

Il CAA mette a disposizione dell'agricoltore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi offerti e le relative modalità di erogazione.

Ai sensi dell'art. 12, c.1 del DM MASAF n. 83709 del 21/02/2024, il CAA, nello svolgimento delle funzioni delegate dall'Organismo Pagatore, deve garantire la separazione delle funzioni di ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) 2022/127. Di conseguenza, ai sensi del citato DM, nell'ambito del fascicolo aziendale, la pubblicazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale ad opera del CAA, per potere essere ritenuto valido ai fini dell'utilizzo in procedimenti a esso collegati, deve essere seguita da una verifica e validazione dello stesso da parte di altra figura all'interno dell'organizzazione del CAA. La mancata validazione nei termini di 30 giorni dall'aggiornamento o la validazione negativa di un aggiornamento di fascicolo aziendale, rende inammissibili i procedimenti ad esso collegati e la sincronizzazione del fascicolo verso SIAN.

SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 è entrata in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di intelligenza artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB- NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il

territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto a una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2026 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili nel 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

Il beneficiario, in fase di presentazione del piano grafico, ha l'obbligo di segnalare eventuali variazioni dell'uso del suolo rispetto a quanto indicato nella carta d'uso del suolo.

Tale segnalazione avviene mediante la presentazione all'Organismo Pagatore di una istanza di riesame. Per le modalità di presentazione delle istanze di riesame si rimanda al decreto 3644 del 23/03/2026 pubblicato sul sito dell'Organismo Pagatore al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/fascicolo-aziendale>.

10.5 Modifiche alla domanda già presentata

Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e ss.mm.ii.)

Possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque NON oltre il **15 ottobre 2026**.

Non sono ammesse tuttavia modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato da parte dell'Organismo Pagatore.

La domanda di modifica o ritiro deve essere presentata sia per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata a SIARL, sia in forma cartacea.

L'invio agli AFCP della copia cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica e comunque entro il 15 ottobre 2026, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Cessione Azienda (Cambio beneficiario)

Successivamente alla presentazione della domanda di pagamento è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario), mediante apposita domanda da inserire a SIARL.

I beneficiari che intendono procedere ad un cambio (cedente e cessionario) devono rivolgersi alla struttura AFCP competente per presentare la richiesta e fornire la documentazione inerente e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario entro e non oltre il 15 novembre 2026. L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2026.

In caso di accoglimento della richiesta di **cessione parziale**, viene aperta a SIARL una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante. Tale domanda autorizzata deve essere presentata entro e non oltre il 15 dicembre 2026. L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2026.

In caso di accoglimento della richiesta di **cessione totale**, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il solo beneficiario subentrante. Tale domanda autorizzata deve essere presentata entro e non oltre il 15 dicembre 2026. L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2026.

L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata.

La suddetta documentazione, necessaria ai fini istruttori, è quella di seguito riportata:

a) Nel caso di successione effettiva:

- copia del certificato di morte del de cuius;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

b) Nel caso di successione anticipata:

- copia atto di successione;
- certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.

c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:

- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
- copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.

Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116 le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettificate, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione) deve essere presentata dal beneficiario via PEC a OPR, allegando opportuna documentazione, entro il **15 ottobre 2026**.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, il beneficiario deve presentare a SIARL una domanda autorizzata e inviare la copia cartacea firmata entro 10 giorni a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata stessa.

 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 sono riconosciute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all'OPR entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

 11. ISTRUTTORIA

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di pagamento (conferma) spetta all'Organismo Pagatore Regionale che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- la verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata. Ai fini di tale verifica potrebbe essere richiesta integrazione della documentazione;

- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente atto;
- le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti ai sensi dell'art. 52 della l. 234/2012 e del DM 115/2017.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altre fonti di finanziamento;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'Organismo Pagatore Regionale trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Prima della concessione il Responsabile del procedimento provvederà alla registrazione degli aiuti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

12. CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'OPR per quanto concerne le domande di pagamento. Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari sono riportate nel presente atto.

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'OPR che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

Le domande di pagamento (conferma) sono sottoposte ai seguenti controlli, effettuati dall'OPR prima del pagamento:

- controlli amministrativi: il 100% delle domande ammesse sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità (es. mantenimento della superficie d'impianto, mantenimento dello stato di IAP), degli impegni e degli altri obblighi.

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede ad estrarre l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento, successivamente al primo anno, nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 3% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari assoggettati alla condizionalità rafforzata.

13. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, **a partire dal 1° dicembre 2026.**

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore a 25.000 €, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con il D.lgs. n. 159/2011, artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g) del medesimo D.lgs.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

Prima dell'erogazione di ciascuna quota di contributo, sarà verificato che l'impresa non risulti destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Reg. (UE) 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato C.

16. CLAUSOLA DI ELUSIONE

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 Reg. (UE) 2116/2021 ai sensi del quale "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure **effettive e proporzionate** per evitare **l'elusione** delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali **sia accertato** che hanno creato **artificialmente** le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici **in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione**". La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di **tutela degli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2116/2021.

In particolare, **con riferimento all'intervento TRLOM-8.1.02** si procede in ciascun anno solare alla selezione di un **campione di aziende** per la verifica delle condizioni artificiose sulla base di criteri specifici. **I criteri puntuali di selezione sono individuati** dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) con specifico decreto, e **saranno individuati in ragione delle specificità dell'intervento e sulla base di informazioni storiche**, per prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

17. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, all'accertamento e ai controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsti dall'ordinamento.

18. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito alle condizioni ivi previste ed è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

19. RIEPILOGO TEMPISTICHE

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione delle presenti disposizioni.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno	Entro il 15 maggio 2026
Presentazione della domanda in ritardo, con riduzione (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii)	Dal 16 maggio al 9 giugno 2026
Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)	Entro il 15 ottobre 2026
Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116)	Entro il 15 ottobre 2026
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1° dicembre 2026
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

ALLEGATI

- ALLEGATO A CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ SOCIALE
- ALLEGATO B RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PREMIO PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI
OBBLIGHI
- ALLEGATO C INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

— • —

ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell'intervento TRLOM 8.1.02 (Misura 221), sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi ai seguenti aspetti, secondo quanto riportato di seguito:

1. CONDIZIONALITÀ
2. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

L'agricoltore che percepisce i premi collegati all'intervento TRLOM 8.1.02 è tenuto al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui agli artt. 12 e 13 e all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2025/2649.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF *"Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"* e ss.mm.ii..

Le novità introdotte dal sopra citato dal Reg. (UE) 2025/2649, relative alla condizionalità, saranno recepite nelle emanande disposizioni nazionali e regionali.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITÀ – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone** e **7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii.)				
Zone	Tema principale	Requisiti e norme		
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10% rispetto all'anno di riferimento.	
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.	
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.	
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati): articoli 4 e 5.	
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.	
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.	
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.	
		BCAA 7 (*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.	
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat): articolo 6, paragrafi 1 e 2.	
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.	
	Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
			CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Prodotti fitosanitari		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.	

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii.)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

(*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii..

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Tra gli impegni di condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni degli interventi SRA, definiti "impegni pertinenti di condizionalità". Per l'intervento TRLOM 8.1.02 l'impegno pertinente di condizionalità è il **CGO 7**.

Ai sensi dell'art. 13 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027", in caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dagli interventi SRA, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base alla gravità, entità durata e ripetizione, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'intervento in questione.

2. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell'intervento TRLOM 8.1.02 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla Condizionalità sociale.

I beneficiari dell'intervento TRLOM 8.1.02 che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii., di seguito descritti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento.

L'allegato B alle presenti disposizioni riporta le modalità di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione del premio in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità sociale.

ALLEGATO IV - Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii. NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)

ALLEGATO IV - Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii. NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
	Direttiva 2019/1152	Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione

ALLEGATO IV - Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii. NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152
<p>Articolo 3 Informazione</p> <p>Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.</p>
<p>Articolo 4 Obbligo di informazione</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.</p> <p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le identità delle parti del rapporto di lavoro; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro; c) uno dei punti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro; d) la data di inizio del rapporto di lavoro; e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso; f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto; h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto; i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo; j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi; k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore; l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno; m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo: <ul style="list-style-type: none"> i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite; ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare; iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3; n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati; o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro. <p>3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.</p>
<p>Articolo 5 Tempistica e mezzi di informazione</p> <p>1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.</p> <p>2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.</p>

Articolo 6
Modifica del rapporto di lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8
Durata massima dei periodi di prova

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.
2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.
3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10
Prevedibilità minima del lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e
 - b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).
2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.
3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.
4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13
Formazione obbligatoria

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE
Articolo 5
Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.
4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6
Obblighi generali dei datori di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.

2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:

- a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:

- garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
- b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
 - c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.

4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.

5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7

Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.

2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.

I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.

3. Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

5. In ogni caso:

- i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
 - le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
 - il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente,
- per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.

6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento.

Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.

Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro deve:

- prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e

- organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve:

a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;

c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.

La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 9

Vari obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro deve:

a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;

b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;

c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;

d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 10

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:

a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione;

b) e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.

3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione

specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:

- alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
- all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
- alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 11

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Ciò comporta:

- la consultazione dei lavoratori;
- il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte;
- la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:

- su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
- sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
- sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;
- sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;
- sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.

4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.

5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.

6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:

- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,

specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

Detta formazione deve:

- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.

4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.

La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.

La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE
Articolo 3
Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4
Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:

- a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;
- b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;
- c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5
Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarsi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

- a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;
- b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.

Articolo 6
Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7
Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8**Informazione dei lavoratori**

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili;
- c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9**Formazione dei lavoratori**

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
- b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

ALLEGATO B - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PREMIO PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	
2. OBBLIGHI GENERALI.....	
2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI.....	
2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI	
2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	
2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE.....	
2.4 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE STESSE SUPERFICI.....	
3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	
3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA.....	
OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE	
4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO	
4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	
4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE	
4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO	
4.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI	
5. IMPEGNI SPECIFICI del TRLOM 8.1.02 – Misura 221 E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ	

PREMESSA

Il presente allegato disciplina a livello regionale quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2023¹ e s.m.i., con riferimento all'intervento TRLOM-8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia (Misura 221) del CSR 2023-2027 - art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115.

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario ed è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

1. DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027

DOMANDA DI PAGAMENTO – domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali

IMPEGNO – vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (art. 2, comma 1 lettera aa) del DM n. 93348/2024)

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno

SOI – Superficie oggetto di impegno

PLUA – “Planned unit amount”, ovvero premio unitario annuale per manutenzione e mancato reddito per il mantenimento dell'impianto

SUPERFICIE DICHIARATA - superficie oggetto di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento, richiesta dal beneficiario

SUPERFICIE DETERMINATA – superficie degli appezzamenti o delle parcelle in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole di condizionalità rafforzata o degli impegni e degli obblighi previsti dall'intervento dello sviluppo rurale (art. 2 lettera f) del DM n. 93348/2024)

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (art. 2 lettera j) del DM n. 93348/2024)

ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (art. 2 lettera i) del DM n. 93348/2024)

DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (art. 2 lettera k) del DM n. 93348/2024)

SANZIONE riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, (art. 2 lettera l) del DM n. 93348/2024)

SANZIONE SUPPLEMENTARE - sanzione che si applica nei casi di sovradichiarazione di superficie, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie determinata, con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 42/2023

¹ Attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul mecenaggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – secondo il DM n. 93348/2024 il montante a cui si riferisce l'impegno violato può essere rappresentato dall'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza. Per l'intervento TRLOM 8.1.02 – Misura 221 il montante è rappresentato dall'intervento

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso CGO o di una stessa BCAA o di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (art. 2, lettera o) del DM 93348/2024)

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell'art. 72 del Reg. (UE) 2021/2116

OPLO – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia

AFCP – Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia

RM FERT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei FERTilizzanti

RM FIT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti FITosanitari

RM BA – Requisiti Minimi relativi al benessere animale

IMPORTO AMMESSO A PAGAMENTO – Importo definito a seguito dei controlli di ammissibilità

2. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173 e ss.mm.ii., recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii. per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1173 e ss.mm.ii., lo Stato Membro fissa il termine per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una **riduzione del contributo pari all'1%, per ogni giorno di ritardo dell'aiuto** cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è **superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile** e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno il beneficiario dichiara in domanda tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi del Decreto MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023 di "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si determina la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento e si applica una riduzione come di seguito riportato:

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **≤ 3%**: nessuna riduzione;

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 3% e <= 20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 1% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 20% e <=50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 2% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi**: 3% di riduzione.

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra dichiarare le superfici abbinata a un determinato PLUA. Si ha una sovra dichiarazione quando la superficie dichiarata (di seguito indicata con A) per il PLUA risulti superiore alla superficie determinata (di seguito indicata con B) con i controlli amministrativi e/o in loco.

Se un beneficiario, per un dato anno e per un dato PLUA, dichiara una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata abbinata a quel PLUA, a cui si applicano le riduzioni e sanzioni, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 42/2023.

La difformità di superficie è così calcolata:

A = Sup. DICHIARATA

B = Sup. DETERMINATA

C = riduzione totale = A-B

D = Calcolo della percentuale totale di difformità: $(C/B) * 100$

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
Difformità di superficie inferiore o uguale al 3% e (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = inferiore o uguale a 2 ha	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata, <u>senza riduzione dell'importo</u>
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore a 2 ha o Difformità di superficie superiore al 3% MA inferiore o uguale al 20%	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata
Difformità di superficie superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA
Difformità di superficie superiore al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA e inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

NB – Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, se per un intervento la differenza tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento e la superficie determinata è inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto e inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla tabella del precedente paragrafo 2.3, nei seguenti casi:

- se, durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio dal richiedente è diversa da quella accertata in campo.
- se, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

2.4 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE STESSE SUPERFICI

Gli impegni del TRLOM 8.1.02 – Misura 221 sono applicabili ad appezzamenti fissi.

Quando nel corso del periodo di impegno si verificano delle riduzioni di superficie, si applicano le seguenti regole:

- è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI accertata, rispetto alla domanda del primo anno di impegno
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI, tra quella accertata nel primo anno di impegno e quella accertata nella domanda di pagamento. Si effettua il recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
- se la riduzione della quantità di SOI accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo considerato.
- In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti aumentati degli interessi maturati. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a. le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - b. le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

3. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

Ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi riportati in tabella, vengono applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando TRLOM 8.1.02 – Misura 221:

AMMISSIBILITÀ	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA		CONDIZIONALITÀ SOCIALE	IMPEGNI INTERVENTO TRLOM 8.1.02 - Misura 221
Condizioni ammissibilità	Impegni pertinenti di condizionalità	Obblighi di condizionalità rafforzata	Obblighi di condizionalità sociale	Impegni specifici intervento TRLOM 8.1.02 - Misura 221

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando TRLOM 8.1.02 – Misura 221 devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo). Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente.

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari TRLOM 8.1.02 – Misura 221 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

Anche le eventuali infrazioni riscontrate durante:

- controlli di condizionalità;
- controlli di impegni pertinenti di condizionalità;
- controlli relativi a RM FIT, RM FERT e RMBA in comune con la condizionalità;

collegati ad altri interventi a superficie del PSP 2023-2027, vanno considerate anche ai fini del calcolo del premio TRLOM 8.1.02 – Misura 221 e comporteranno riduzioni del premio a valere su tutte le domande a superficie del PSP 2023-2027, a cui si applica la condizionalità, che il beneficiario ha presentato in quell'anno, secondo le regole previste dal manuale operativo dei controlli di condizionalità.

OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Per quanto riguarda le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è: il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: *“Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”*, il D.lgs. n. 188 del 23 novembre 2023 che ha modificato il D.lgs. n. 42/2023 e il DM MASAF del 31 gennaio 2024², che ha modificato il DM n. 337220/2023.

Tutti gli obblighi di condizionalità sociale vengono indicizzati nel decreto n. 337220/2023 come di seguito indicato:

Indice	Norma	
	Direttiva (UE) 2019/1152	Decreto legislativo 104/2022
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a)
		articolo 4, comma 1, lettera b)
		articolo 4, comma 1, lettera c)
		articolo 5, comma 1
		articolo 5, comma 2, lettera a)
		articolo 5, comma 2, lettera b)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	articolo 5, comma 2, lettera c)
		Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11
	Direttiva 89/391/CEE	Decreto legislativo 81/2008
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c)
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute,	Articolo 29, comma 1

² DECRETO 31 gennaio 2024: Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

	comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	
7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a)
		articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera a)
		articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1
	Direttiva 2009/104/CE	Decreto legislativo 81/2008
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a)
		articolo 71, comma 8, lettera b)

7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012

Dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella ad ogni articolo violato deriva la percentuale di riduzione da applicare ai pagamenti interessati, così come di seguito riportato:

- a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari al 3 %;
- b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 5 %;
- c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 10 %.

In ogni caso, si applica, la percentuale del 10 %, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.

Infine, nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 20 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale; in caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 30 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale.

Qualora i beneficiari dei sopracitati pagamenti, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una delle sopracitate infrazioni, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione (3 % - 5% - 10%) sono ridotte, rispettivamente, del 100 %, 50 % e 25%.

In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio del TRLOM 8.1.02 – Misura 221 e di tutti gli altri interventi SRA, dell'intervento SRB01 e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

In caso di inadempienze agli impegni del TRLOM 8.1.02 – Misura 221, si applicano riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo, in coerenza con quanto previsto dagli art. 12, 13, 14 e dall'allegato 4 "Riduzione per violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali (art. 12)" del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni affini sono stati riuniti in gruppi di impegni.

Per identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni e le esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno del TRLOM 8.1.02 – Misura 221 è stato collegato all'intervento o all'azione, secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto alla Gravità, Entità e Durata (GED).

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- Entità - impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazione (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per **ogni impegno** violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio GED.

Nel caso di inosservanza di più impegni afferenti ad uno stesso gruppo di impegni, per ciascun gruppo di impegni, il valore medio GED ottenuto per un dato impegno violato si somma al valore medio GED ottenuto per tutti gli altri impegni violati appartenenti allo stesso gruppo, per ottenere un unico punteggio arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si calcola, in tal modo, la percentuale di riduzione. Poi si sommano le riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione di quanto specificato ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento/azione.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in percentuale da applicare ai diversi montanti.

Impegno o gruppo di impegni	Impegni di intervento SRA	Calcolo GED per infrazione agli impegni intervento	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di riduzione cumulativa per impegno e GRUPPO di impegni	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A1	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%	Azione X
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66			
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO VIOLATO B	Impegno B1	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%	Azione X
	Impegno B2	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO C	Impegno C1	G=1, E=1, D=1	1	1	3%	Intervento

La sanzione totale da applicare a un determinato montante è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati: per il montante "Azione X" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 13% dell'importo ammesso a pagamento per il "Azione X"; per il montante "Intervento" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 3% dell'importo totale a pagamento per l'"Intervento".

4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dal TRLOM 8.1.02 – Misura 221, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% dell'importo ammesso a pagamento per il TRLOM 8.1.02 – Misura 221.

OPR informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dal successivo paragrafo 4.2.

4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta e i parametri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo (GED 5-5-5).

Nel caso sia accertata un'inosservanza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, a livello di impegno/gruppo di impegni, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, dell'importo ammesso a pagamento per l'intervento in questione (6%, 10%, 20%).

4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO

Un beneficiario del TRLOM 8.1.02 – Misura 221 può decadere dall'intervento in caso di:

A) Rilevazione di una violazione di impegni specifici del TRLOM 8.1.02 – Misura 221:

Le soglie di violazione che comportano la decadenza per il non rispetto di alcuni impegni sono riportate nell'ultima colonna denominata "Montante a cui si applica la sanzione" della "Tabella 1: TRLOM-8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia (Misura 221) del CSR 2023-2027 - Valutazione delle inadempienze: impegni".

B) Presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:

1. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una stessa infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata (art. 14 comma 2, DM n. 93348/2024);
2. rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni (art. 14 comma 3, DM n. 93348/2024);
3. in caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027 (art. 3 comma 2, DM n. 93348/2024);
4. perdita di superficie oggetto di impegno, superiore al 20% della superficie accertata con la domanda di sostegno.

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario, oltre a essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento, è soggetto alla restituzione degli importi già erogati, aumentati degli interessi maturati.

Inoltre, per le casistiche di cui ai punti B1 e B2 il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento anche per l'anno civile successivo all'anno dell'accertamento dell'infrazione (art. 14, comma 2 e comma 3 - DM n. 93348 del 26/2/2024).

4.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del DM n. 93348/2024, nel caso di mancato rispetto degli impegni dell'intervento in un dato anno, la medesima percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DM n. 93348/2024, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

- a. inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b. riduzione non superiore a 100 euro;
- c. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116.

5. IMPEGNI SPECIFICI del TRLOM 8.1.02 – Misura 221 E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Nella seguente tabella sono riportati gli impegni previsti dal bando per del TRLOM 8.1.02 – Misura 221 che sono accorpate per “gruppo di impegni” affini, con i relativi impegni pertinenti di condizionalità, e che sono verificati dai funzionari AFCP durante i controlli in loco nell’ambito del PSP 2023 - 2027.

In caso di mancato rispetto dell’impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di gravità, entità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1: TRLOM-8.1.02 - TRANSIZIONE - MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE LOMBARDIA (MISURA 221) DEL CSR 2023-2027 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
1	Conservare la superficie impiantata per la quale è stato pagato il contributo per l'impianto, senza effettuare tagli (salvo le ceduzioni, gli sfolli e i diradamenti permessi) né cambi di destinazione d'uso del terreno impiantato		5	5	5	NB - una riduzione della superficie realizzata > del 20% rispetto alla superficie collaudata comporta la decadenza dell'intero intervento
2	Evitare il fallimento dell'impianto					NB – decadenza totale dell'intero intervento
3	Non effettuare coltivazioni agricole o pascolo sulla superficie oggetto di impianti					NB – decadenza totale dell'intero intervento
4	Non effettuare il reimpianto con cloni di pioppo dopo il loro taglio di maturità in impianti di tipologia B.					NB – decadenza totale dell'intero intervento
5	Effettuare la lotta fitosanitaria	CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti	5	5	5	Intervento
6	Effettuare sfolli e diradamenti		5	5	5	Intervento
7	Rispettare le ulteriori prescrizioni (es. irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.)		5	5	5	Intervento
8	Inviare all'AFCP la denuncia di intervento, ove prevista		3	3	3	Intervento


RegioneLombardia

ALLEGATO C

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE TRLOM 8.1.02. REGOLAMENTO (UE) 2115/2021 – COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati

personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6. par. 1 lett. e) GDPR nonché dell’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003; Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, PEC, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
	<p>agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;</p> <p>Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati quali:

- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);

- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica;

nonché ad altri soggetti pubblici individuati di volta in volta per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.